

DELIBERAZIONE 6 AGOSTO 2015
417/2015/R/GAS

INTERVENTI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO E DEI FORNITORI TRANSITORI A PARTIRE DALL'1 OTTOBRE 2015 E DISPOSIZIONI TRANSITORIE APPLICABILI ALLA SOCIETÀ ILVA S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 agosto 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 715/2009/CE);
- il regolamento (UE) n.312/2014 della Commissione Europea del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento n. 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., ed in particolare l'art. 2, commi 12, lett. h, e 37 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 dicembre 2014 per lo sviluppo dell'area di Taranto (di seguito: decreto legge 24 dicembre 2014);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2011 ARG/gas 45/11 e sue successive modificazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 306/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2013, 361/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 361/2013/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2013, 382/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 382/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2014, 676/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 676/2014/R/gas);
- il codice di rete di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03 e i suoi successivi aggiornamenti;
- il documento per la consultazione 2 luglio 2015 323/2015/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 323/2015/R/gas);
- gli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: MiSE) emanati con lettera del 24 dicembre 2014, (prot. AEEGSI n. 37817 del 24/12/2014) e integrati con lettera del 31 luglio 2015 (Prot. AEEGSI 23019 del 03/08/15) (di seguito: indirizzi MiSE).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 e il decreto legislativo 164/00 attribuiscono all’Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera del gas, ivi inclusi la vendita ai clienti finali, il dispacciamento, il trasporto e la distribuzione, con la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori;
- con la deliberazione 249/2012/R/gas, l’Autorità ha introdotto la disciplina del servizio di default trasporto (di seguito: SdD_T), erogato dall’impresa maggiore di trasporto in qualità di responsabile del bilanciamento, finalizzata a garantire il bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso punti di riconsegna della rete che restino privi dell’utente del trasporto e del bilanciamento (di seguito: UdB) cui imputare i predetti prelievi, in conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità;
- la medesima deliberazione ha attribuito all’impresa maggiore di trasporto la facoltà di organizzare e svolgere procedure concorsuali per la selezione di uno o più venditori che si impegnino ad assumere la qualifica di UdB, per i punti di riconsegna per i quali dovrebbe essere attivato il SdD_T; i venditori eventualmente selezionati tramite tali procedure concorsuali assumono la qualifica di “fornitore transitorio” (di seguito: FT_T) ed erogano la fornitura secondo la disciplina definita nella citata deliberazione;
- in particolare, il servizio viene erogato, per un limitato periodo di tempo, per i punti di riconsegna:
 - a) nella titolarità di clienti finali direttamente connessi con la rete di trasporto;
 - b) degli impianti connessi con la rete di trasporto, nei confronti di un utente della distribuzione (di seguito: UdD).
- sempre relativamente al SdD_T:
 - a) con la deliberazione 306/2012/R/gas, l’Autorità è intervenuta al fine di definire appositi meccanismi di copertura del rischio di mancato pagamento delle

- fatture emesse nei confronti dei clienti finali e degli UdD e con la deliberazione 363/2012/R/gas, sono stati regolati nel dettaglio i suddetti meccanismi;
- b) con la deliberazione 361/2013/R/gas è stato previsto che le imprese regionali di trasporto siano tenute ad erogare il SdD_T in relazione ai punti di riconsegna della propria rete rimasti privi del relativo utente per effetto della risoluzione del contratto di trasporto secondo le condizioni previste dalla deliberazione 249/2012/R/gas, qualora applicabili, e dando altresì la possibilità alle suddette imprese regionali di trasporto di richiedere al responsabile del bilanciamento, l'inclusione anche dei punti di riconsegna connessi alla loro rete regionale nell'ambito per il quale verranno selezionati, mediante procedure, gli FT_T;
 - c) con la stessa deliberazione 361/2013/R/gas sono state definite specifiche disposizioni in tema di attivazione del servizio di SdD_T o di fornitura transitoria, prevedendo in particolare che l'attivazione abbia decorrenza dalla data di risoluzione del contratto di trasporto con il precedente UdB;
 - d) con la deliberazione 382/2013/R/gas sono state disciplinate le modalità di erogazione del servizio e la sua decorrenza nei casi di mancata costruzione della matrice di corrispondenza, prevedendo in particolare che la fornitura decorra, senza soluzione di continuità, dall'inizio del mese per il quale è stata rilevata l'assenza di relazioni di corrispondenza valide per il dato UdD e fino al termine del medesimo mese e stabilendo altresì, al fine di prevenire eventuali comportamenti opportunistici da parte degli UdD, che i servizi di ultima istanza su rete di distribuzione si attivino sempre e comunque a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di avvio del SdD_T.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 323/2015/R/gas, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti per l'introduzione di modifiche e integrazioni all'attuale disciplina applicabile al servizio di default trasporto e dei fornitori transitori (di seguito: il servizio) a partire dall'1 ottobre 2015; nella fattispecie, tenendo altresì conto dell'esperienza maturata, a vario titolo, nei primi tre anni di esercizio del servizio di fornitura transitoria, si è proposto di intervenire in merito a:
 - a) le cause di attivazione del servizio;
 - b) le condizioni di erogazione del servizio;
 - c) le modalità di determinazione delle condizioni economiche;
 - d) il meccanismo di copertura degli oneri.
- con riferimento alla precedente lettera a) (*cause di attivazione del servizio*), l'Autorità ha manifestato l'intendimento di integrare la disciplina relativa alle cause di attivazione del servizio con specifico riferimento ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto prevedendo l'attivazione del servizio a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento del cliente finale qualora le operazioni di discatura di un punto di riconsegna del medesimo cliente non vadano a buon fine;

- con riferimento alla precedente lettera b) (*condizioni di erogazione del servizio*), l’Autorità ha manifestato l’intendimento di:
 1. rivedere le modalità di fatturazione, omogeneizzando la regolazione attualmente prevista con riferimento alle fatture emesse nei confronti degli UdD, a quanto stabilito per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto; nella fattispecie, al fine di garantire tempistiche certe di fatturazione e pagamento agli UdD, è stato indicato l’orientamento di prevedere che la fatturazione del servizio avvenga almeno una volta al mese, secondo modalità semplificate che diano separata evidenza almeno dei seguenti elementi:
 - i. codice identificativo del punto di riconsegna oggetto del servizio;
 - ii. periodo di tempo cui riferiscono gli importi fatturati;
 - iii. consumi e corrispettivi unitari;
 2. confermare, non ravvisando specifiche motivazioni per procedere ad una variazione:
 - i. l’ammontare delle garanzie (e le loro tempistiche per il pagamento) che l’ esercente il SdD_T e il FT_T possono richiedere ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e agli UdD;
 - ii. gli obblighi di comunicazione in capo all’ esercente il SdD_T e al FT_T nei confronti dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e degli UdD sia per quanto riguarda il contenuto delle comunicazioni che le tempistiche;
- in merito alla precedente lettera c) (*modalità di determinazione delle condizioni economiche*) l’Autorità ha espresso l’intenzione di:
 1. mantenere, all’interno delle modalità di determinazione del prezzo applicato agli UdD e ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto:
 - i. l’attuale previsione temporale del prezzo di sbilanciamento (ossia prezzo giornaliero di sbilanciamento applicato ai volumi giornalieri di gas prelevati);
 - ii. l’attuale modalità di calcolo dei costi di trasporto;
 2. prevedere che, dalla data di efficacia, nel sistema italiano, dei meccanismi di formazione dei prezzi di sbilanciamento di cui all’articolo 22 del Regolamento 312/2014, il prezzo di sbilanciamento giornaliero di cui al precedente punto i. sia posto pari al prezzo applicato agli utenti che hanno una posizione “corta”, in conformità all’articolo 22, comma 1, lettera b) del medesimo Regolamento;
 3. procedere alla sostituzione, con riferimento alla componente commercializzazione della formula di determinazione del prezzo applicato agli UdD e ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, del valore del corrispettivo COMM la cui formulazione non è più attuale a seguito dell’entrata in vigore della riforma della materia prima gas, fissandolo pari al livello attualmente previsto dalla voce della componente CCR a copertura di partite relative all’attività di vendita all’ingrosso comprensive di un’equa remunerazione per l’intero periodo di erogazione del servizio;
 4. rivedere, prima dello svolgimento delle prossime procedure ad evidenza pubblica, il livello dei corrispettivi $INA_{FT,CF}$ e $INA_{FT, UdD}$, anche al fine di

- tenere maggiormente conto dell'aggiornamento degli elementi a disposizione relativi all'onere medio di inadempimento della fornitura transitoria differenziato tra clienti finali e UdD,
- da ultimo, in merito alla precedente lettera d) (*meccanismo di copertura degli oneri*) l'Autorità ha espresso l'intendimento di voler prevedere:
 1. ulteriori interventi volti ad incentivare una gestione efficiente dell'operatore, sia in termini di fatturazione che di incasso; a tal fine si intenderebbe:
 - i. prevedere che i crediti relativi a fatture emesse dopo 8 mesi dall'erogazione della fornitura cui si riferiscono siano ammessi con una riduzione percentuale proporzionale al ritardo di fatturazione che rispecchi la maggiore morosità attesa, garantendo comunque che tale riduzione non superi un predeterminato livello soglia;
 - ii. modificare la formula di calcolo della modalità di riconoscimento dell'ammontare prevedendo, tra l'altro, una quota di copertura degli oneri altrimenti non recuperabili proporzionale al livello di efficienza nel recupero crediti dell'operatore;
 2. la modifica del meccanismo applicabile al FT_T per garantire una maggiore omogeneizzazione rispetto agli altri meccanismi di reintegrazione previsti per i fornitori di ultima istanza e del servizio di default distribuzione; in particolare si intende:
 - i. adeguare le modalità di determinazione dei crediti non riscossi e degli oneri relativi alla cessione dei crediti e degli oneri legali;
 - ii. prevedere specifiche modalità per il riconoscimento di eventuali accordi transattivi o di ristrutturazione del debito conclusi con clienti/UdD, riconoscendo, tra i crediti non recuperabili, anche una quota degli importi fatturati che il fornitore transitorio rinuncia a incassare;
 - iii. omogeneizzare le sessioni di reintegrazione con quelle previste per i meccanismi relativi agli altri servizi di ultima istanza del settore del gas naturale, prevedendo che per il servizio di fornitura transitoria:
 - la durata di ciascuna sessione di reintegrazione (attualmente pari a 6 mesi) sia pari ad un anno termico,
 - le tempistiche di presentazione delle istanze di partecipazione da parte del FT_T e di determinazione e versamento degli importi da parte di Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) siano anticipate di un mese rispetto a quelle attualmente in vigore;
 - iv. stabilire che i corrispettivi $INA_{FT,CF}$ e $INA_{FT,UdD}$ siano applicati ai volumi prelevati dai clienti che usufruiscono del servizio anziché ai volumi fatturati ai medesimi soggetti;
 - è stata infine evidenziata l'intenzione dell'Autorità di mantenere, nell'ambito degli indirizzi applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FT_T, un periodo minimo di erogazione del servizio pari a due anni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- alla consultazione hanno risposto 5 operatori, 1 impresa di trasporto, 2 associazioni di imprese e 1 comitato tecnico per le attività di trasporto (di seguito: comitato); dall'analisi delle risposte è emerso:
 - a) un sostanziale apprezzamento degli orientamenti nel loro complesso con ulteriore segnalazione della necessità di poter usufruire di un quadro regolatorio certo in breve tempo e comunque con anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'individuazione degli FT_T;
 - b) con riferimento alle *cause di attivazione del servizio* la maggior parte dei rispondenti ha espresso una generalizzata condivisione della loro estensione, ad eccezione di un soggetto che ha espresso dissenso in quanto tale estensione non corrisponde alle esigenze di tutela del sistema e disincentiva l'UdB uscente a fornire le informazioni necessarie per le iniziative giudiziarie volte a portare a buon fine le operazioni di discatura; è stato inoltre specificato, dalla generalità dei soggetti favorevoli all'intervento, che l'attivazione del servizio dovrebbe avvenire a partire dalla data di effettuazione del secondo tentativo di discatura non andato a buon fine senza attendere l'esito del provvedimento giudiziale richiesto successivamente dall'impresa di trasporto che autorizzi il trasportatore a dar corso all'intervento; sul tema, inoltre, alcuni soggetti hanno evidenziato la necessità di prevenire eventuali comportamenti opportunistici da parte dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto volti ad ottenere reiterate attivazioni del servizio senza pagare quanto dovuto attraverso un monitoraggio o limitando il numero di attivazioni reiterate; infine, alcuni soggetti hanno proposto un ampliamento delle cause di attivazione: nella fattispecie, al fine di tutelare maggiormente gli UdB, è stata richiesta l'estensione delle cause di attivazione anche ai casi di risoluzione anticipata del contratto di trasporto o scadenza del medesimo in corso d'anno termico senza stipula di un nuovo contratto; altri operatori hanno richiesto una generale estensione dell'attivazione del servizio a inizio anno termico anche nei casi di punti di riconsegna condivisi;
 - c) in merito alle *condizioni di erogazione del servizio*, è emersa una sostanziale condivisione degli orientamenti dell'Autorità; alcuni operatori hanno richiesto la predisposizione di uno specifico flusso informativo tra imprese di trasporto e FT_T ai fini dell'attivazione del servizio; sul medesimo tema, gran parte dei rispondenti ha evidenziato la presenza di difficoltà legate alla errata o incompleta comunicazione delle informazioni necessarie alla fatturazione da parte dell'impresa di trasporto in fase di attivazione del servizio e gli operatori hanno prospettato specifiche soluzioni in presenza di anagrafiche incomplete; relativamente alle comunicazioni previste per il cliente finale, un operatore ha richiesto l'implementazione di una comunicazione specifica anche da parte dall'impresa di trasporto al cliente finale in fase di attivazione del servizio atta a ridurre la diffidenza dei clienti nei confronti del FT_T; infine 2 operatori hanno

- richiesto la sospensione dell'attivazione del FT_T fino al completamento delle informazioni necessarie per la fatturazione;
- d) con riferimento alle *modalità di determinazione delle condizioni economiche*, alcuni operatori hanno evidenziato problematiche legate alla complessità del calcolo del prezzo applicato ai clienti a partire dal prezzo di sbilanciamento giornaliero, che potrebbero essere risolte adottando la media mensile dei prezzi di sbilanciamento giornaliero ai fini della fatturazione; gli altri soggetti, per contro, non hanno evidenziato la necessità delle suddette semplificazioni; è emersa una generale condivisione in merito all'adozione del prezzo di sbilanciamento di acquisto per la determinazione del prezzo di fornitura a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche del servizio di bilanciamento previsto e dal Regolamento UE 312/2014; in merito invece alle modalità di determinazione del corrispettivo COMM alcuni operatori hanno condiviso le modalità prospettate dall'Autorità mentre un soggetto ha indicato modalità alternative di determinazione; infine, relativamente ai corrispettivi INA la maggior parte degli operatori ha segnalato che la revisione dei livelli deve tenere conto dell'ampliamento dei casi di attivazione del servizio che comprende anche le fattispecie di inadempimento del cliente finale;
- e) in merito al *meccanismo di copertura oneri*, è emersa una generale condivisione circa la volontà di armonizzare il meccanismo esistente per l'FT_T con quelli applicabili al fornitore di ultima istanza e al servizio di default distribuzione; sul tema alcuni operatori ritengono che il meccanismo incentivante debba tenere conto dell'eventuale estensione dei casi di attivazione del servizio consultato mentre altri operatori hanno segnalato la necessità di ridurre, in luogo che aumentare come evidenziato tra gli orientamenti dell'Autorità, le tempistiche di liquidazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 9 della deliberazione 249/2012/R/gas ha:
 - a) definito un apposito meccanismo di perequazione ricavi, prevedendo la ricezione, se positivo, o il versamento, se negativo, da parte dell'esercente il SdDt, di un ammontare di perequazione ricavi pari alla differenza tra i ricavi effettivamente conseguenti dall'erogazione del servizio di *default* ai clienti titolari di punti di riconsegna sulla rete di trasporto per i quali, sussistendo i requisiti per l'attivazione del FUI è prevista una fatturazione a condizioni FUI, ed i ricavi che l'esercente il servizio avrebbe dovuto conseguire qualora avesse applicato le condizioni specifiche previste per il SdDt come definite al comma 4.2 della deliberazione 249/2012/R/gas;
 - b) rinviato a successivo provvedimento la definizione del conto perequazione ricavi SdD_T nonché le modalità e le tempistiche di funzionamento del sopramenzionato meccanismo di perequazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con il decreto legge 24 dicembre 2014 sono state adottate misure volte a gestire e risanare la situazione in cui si trova la società ILVA S.p.A. (di seguito: ILVA), tra cui anche la sua ammissione immediata al regime di amministrazione straordinaria;
- il MiSE, anche al fine di assicurare l'attuazione delle misure oggetto del citato decreto legge 24 dicembre 2014, con gli indirizzi del 24 dicembre 2014, ha invitato l'Autorità a valutare, tra l'altro:
 - a) l'estensione per alcuni mesi del servizio erogato a ILVA dal fornitore transitorio, non oltre l'anno termico 2014-2015, senza oneri aggiuntivi per il sistema, anche a fronte della costituzione di forme alternative di garanzia per la fornitura;
 - b) fermo restando la possibilità di ILVA di stipulare in ogni momento contratti di fornitura con qualsiasi venditore, l'introduzione per il medesimo anno termico di "*specifici meccanismi di gestione della capacità di trasporto che consentano all'utente di dismettere la capacità presso i punti di riconsegna della società ILVA anche prima della scadenza dell'anno termico*", al fine di consentire alla suddetta società di trovare in tempi rapidi un venditore nel libero mercato;
- con deliberazione 676/2014/R/gas l'Autorità è intervenuta adottando un'apposita disciplina coerente con gli indirizzi MiSE del 24 dicembre 2014;
- con gli indirizzi del 31 luglio 2015, il MiSE ha invitato l'Autorità a valutare l'adozione di una nuova delibera che rieteri le disposizioni di cui alla deliberazione 676/2014/R/gas fino al 30 settembre 2016, tenuto conto del permanere della situazione di criticità afferente a ILVA nonché della necessità di assicurare i presupposti per garantire la fornitura di gas naturale alla medesima società per l'anno termico 2015-2016.

RITENUTO NECESSARIO:

- prevedere, con riferimento a:
 - a) *le cause di attivazione del servizio:*
 - i. l'implementazione di una nuova causa di attivazione del servizio in esito alla risoluzione del contratto per inadempimento del cliente finale qualora le operazioni di discatura di un punto di riconsegna del medesimo cliente non vadano a buon fine – che tiene conto dell'esigenza di tutelare gli UdB nella fattispecie più rischiosa legata all'inadempimento del cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto, stabilendo al contempo di non estendere il servizio alle ulteriori fattispecie emerse dalle osservazioni alla consultazione, tenuto conto che il servizio ha la finalità di tutelare *in primis* le esigenze di sicurezza del sistema;
 - ii. che il servizio venga attivato, nella fattispecie di cui al punto i., senza soluzione di continuità dalla data di efficacia della risoluzione del contratto di trasporto a seguito del secondo tentativo di discatura non andato a buon fine,

- senza tuttavia precludere le ulteriori iniziative giudiziarie attualmente previste;
- iii. che le integrazioni in relazione all'attivazione del servizio di default trasporto ad inizio di anno termico nei punti di riconsegna della rete di trasporto condivisi da più clienti finali possano essere valutate solo in esito a eventuali integrazioni all'attuale assetto che consentano alle imprese di trasporto di individuare e gestire la presenza di più clienti finali presso il medesimo punto, tenuto conto che per tali punti è già prevista l'attivazione del servizio nei casi di risoluzione del contratto di trasporto in corso di anno termico e che, qualora sia attivata la fornitura transitoria e non sia impossibile la discatura entro 90 giorni dall'attivazione medesima, il fornitore transitorio perde la responsabilità dei prelievi e l'impresa di trasporto è tenuta ad erogare il SdD_T;
 - iv. non sia possibile adottare previsioni regolatorie specifiche al fine di contenere possibili comportamenti opportunistici in quanto le singole fattispecie non possono essere affrontate in via generale ma caso per caso;
- b) *le condizioni di erogazione del servizio,*
- i. di modificare le tempistiche di fatturazione, stabilendo che le stesse siano mensili nei confronti degli UdD e garantendo altresì le modalità semplificate di esposizione delle informazioni in fattura sopra richiamate;
 - ii. di confermare che, in ragione delle finalità di sicurezza del sistema, l'attivazione del servizio di fornitura transitoria avvenga anche nei casi di invio di informazioni errate o mancanti circa il cliente titolare del punto di riconsegna; stabilendo al contempo che l'FT_T provveda a dare evidenza di tali casi, al fine di adottare interventi puntuali volti a ridurre tali fenomeni;
 - iii. di non implementare la doppia comunicazione al cliente finale in caso di attivazione del servizio, anche in ragione delle caratteristiche dei clienti che sono tipicamente di grandi dimensione;
- c) *le modalità di determinazione delle condizioni economiche:*
- i. la modifica del criterio di individuazione del prezzo di sbilanciamento giornaliero, stabilendo che questo sia identificato col prezzo di sbilanciamento giornaliero di acquisto, a far data dall'entrata in vigore delle modifiche previste ai sensi del medesimo Regolamento;
 - ii. il mantenimento, nell'ambito del sopramenzionato prezzo di sbilanciamento, dell'attuale previsione temporale del prezzo giornaliero, al fine di garantire la massima copertura dei costi della *commodity*;
 - iii. che il valore del corrispettivo COMM sia fissato, per l'intero periodo di erogazione del servizio, pari a 0,468817 €/GJ, che corrisponde all'attuale livello previsto dalla voce della componente CCR a copertura di partite relative all'attività di vendita all'ingrosso comprensive di un'equa remunerazione;
 - iv. di adeguare il livello dei corrispettivi $INA_{FT,CF}$ e $INA_{FT, UdD}$ tenuto conto, da un lato, dell'aggiornamento degli elementi a disposizione relativi all'onere

medio di inadempimento della fornitura transitoria differenziato tra clienti finali e UdD e, dall'altro, dell'ulteriore causa di attivazione del servizio introdotta;

d) *il meccanismo di copertura degli oneri:*

- i. l'omogeneizzazione con i meccanismi previsti per il fornitore di ultima istanza e il servizio di *default* distribuzione; in particolare che:
 1. i crediti relativi a fatture emesse dopo 8 mesi dall'erogazione della fornitura cui si riferiscono siano ammessi con una riduzione percentuale proporzionale al ritardo di fatturazione che rispecchi la maggiore morosità attesa, garantendo comunque che tale riduzione non superi un predeterminato livello soglia;
 2. la formula di calcolo della modalità di riconoscimento dell'ammontare sia modificata stabilendo, tra l'altro, una quota di copertura degli oneri non altrimenti recuperabili proporzionale al livello di efficienza nel recupero crediti dell'operatore;
 3. sia adeguata le modalità di determinazione dei crediti non riscossi e degli oneri relativi alla cessione dei crediti e degli oneri legali;
 4. siano definite specifiche modalità per il riconoscimento di eventuali accordi transattivi o di ristrutturazione del debito conclusi con clienti/UdD, riconoscendo, tra i crediti non recuperabili, anche una quota degli importi fatturati che il fornitore transitorio rinuncia a incassare;
- ii. non accogliere le richieste di alcuni operatori di riduzione della durata delle sessioni di reintegrazione, tenuto conto che il meccanismo di copertura morosità non è finalizzato alla riduzione degli oneri finanziari dei FT_T ma a una riduzione del rischio morosità assunto dai medesimi; e che in proposito, anche al fine di tenere comunque in considerazione le esigenze manifestate dagli operatori, vengano mantenute le sessioni di reintegrazione esistenti;
- iii. che le tempistiche di presentazione delle istanze di partecipazione da parte dei FT_T e di determinazione e versamento degli importi da parte di Cassa siano anticipate di un mese rispetto a quelle attualmente in vigore;
- iv. ai fini della determinazione dell'ammontare di riferimento degli oneri del mancato pagamento da parte di Cassa, che i corrispettivi $INA_{FT,CF}$ e $INA_{FT,UdD}$ siano applicati ai volumi prelevati dai clienti che usufruiscono del servizio anziché ai volumi fatturati ai medesimi soggetti.

RITENUTO, INOLTRE, NECESSARIO:

- confermare:
 - a) l'ammontare delle garanzie (e le loro tempistiche per il pagamento) che il fornitore del SdD_T e il FT_T possono richiedere ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e agli UdD;
 - b) gli obblighi di comunicazione in capo ai fornitori del SdD_T e ai FT_T nei confronti dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e agli UdD sia per quanto riguarda il contenuto delle comunicazioni che le tempistiche.

- c) nell'ambito degli indirizzi applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FT_T, un periodo minimo di erogazione del servizio pari a due anni.
- d) l'attuale modalità di calcolo dei costi di trasporto;
- procedere a una più generale armonizzazione, tra tutti i servizi di ultima istanza previsti nel settore del gas naturale, delle disposizioni per la Cassa in materia di gestione dei meccanismi di reintegrazione della morosità e per il funzionamento del meccanismo di perequazione;
 - prevedere l'utilizzo del *Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto* di cui all'articolo 6 della deliberazione dell'Autorità, 363/2012/R/gas anche i fini del meccanismo di perequazione di cui all'articolo 9 della deliberazione 249/2012/R/gas;
 - al fine di agevolare la partecipazione alla procedura per la selezione dei FT_T che l'impresa di trasporto definisca e pubblichi sul proprio sito internet, entro un congruo termine precedente la presentazione delle istanze di partecipazione:
 - a) un set minimo di dati e informazioni circa i casi di attivazione e i volumi forniti dagli FT_T nei precedenti periodi di esercizio;
 - b) il flusso informativo standard per l'attivazione del servizio al fine di agevolare tale procedura.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- reiterare la disciplina transitoria e derogatoria introdotta dalla deliberazione 676/2014/R/gas, per quanto applicabile, sino al 30 settembre 2016, così come richiesto anche dal MiSE

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche alla deliberazione 249/2012/R/gas

1.1 La deliberazione 249/2012/R/gas è modificata nei seguenti termini:

- a) al comma 3.1, lettera a), dopo le parole “di cui comma 2.2, lettera a)” sono aggiunte le seguenti parole “, nonché qualora non vada a buon fine il secondo tentativo di discatura del punto di riconsegna, richiesta da un utente del bilanciamento diverso dal fornitore del servizio di default trasporto a seguito di risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del cliente finale salvo i casi di rinuncia alla discatura da parte dell'utente del bilanciamento medesimo.”;
- b) al comma 4.1, lettera d) dopo le parole “e viene erogato” sono aggiunte le parole “fatto salvo quanto disposto al comma 4.5”;
- c) al comma 4.2:

- i) dopo le parole: “ P_{SBG_g} è il prezzo di sbilanciamento giornaliero;” sono aggiunte le parole “dalla data di attuazione, definita con successivo provvedimento dell’Autorità, del sistema di bilanciamento del gas naturale di cui al Regolamento 312/2014, il prezzo di sbilanciamento giornaliero è identificato con il prezzo di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), del medesimo Regolamento”;
- ii) le parole “*COMM* è un corrispettivo di commercializzazione fissato pari al corrispettivo di cui al comma 6.1, lettera a), del TIVG” sono sostituite con le parole “*COMM* è un corrispettivo di commercializzazione fissato pari a 0,468817 €/GJ”;
- d) dopo il comma 4.4 è aggiunto il seguente comma:
 “4.5 Nei casi di attivazione del servizio di default trasporto ai sensi del comma 3.1, lettera a), qualora non vada a buon fine il secondo tentativo di discatura del punto di riconsegna, l’impresa di trasporto, su richiesta dell’utente del bilanciamento uscente, è tenuta ad adire la competente autorità giudiziaria al fine di dare corso quanto prima all’intervento di discatura.”
- e) dopo il comma 6.4 è aggiunto il seguente comma:
 “6.5 Nell’ambito dell’erogazione del servizio di *default* trasporto la fatturazione del servizio avviene almeno una volta al mese, secondo modalità semplificate. Le fatture devono dare separata evidenza almeno dei seguenti elementi:
 a) codice identificativo del punto di riconsegna oggetto del servizio;
 b) periodo di tempo cui riferiscono gli importi fatturati;
 c) consumi e corrispettivi unitari.”;
- f) al comma 11.4, le parole “al comma 7.2 della deliberazione 363/2012/R/gas” sono sostituite con le parole “alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento” e le parole “il livello della componente *COMM* è pari al prezzo offerto” sono sostituite con le parole “il corrispettivo *COMM* è sostituito con il corrispettivo $COMM_{FT}$ pari al corrispettivo *COMM* più il parametro β offerto”;
- g) al comma 12.3, le parole “al comma 7.2 della deliberazione 363/2012/R/gas” sono sostituite con le parole “alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento” e le parole “Il livello della componente *COMM* è pari al prezzo offerto” sono sostituite con le parole “Il corrispettivo *COMM* è sostituito con il corrispettivo $COMM_{FT}$ pari al corrispettivo *COMM* più il parametro β offerto”;
- h) dopo il comma 16.1 è aggiunto il comma:
 “16.1bis L’impresa maggiore di trasporto pubblica sul proprio sito internet, entro 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali:
 a) un set di dati e informazioni circa i casi di attivazione e i volumi forniti dai fornitori transitori in ciascun mese dei precedenti periodi di esercizio, distinto almeno tra clienti finali e utenti della

distribuzione nonché ogni altra informazione disponibile e ritenuta utile per una migliore valutazione dei costi del servizio di fornitura transitoria;

b) il flusso informativo da inviare al fornitore transitorio per l'attivazione del servizio.”;

i) dopo il comma 16.2 sono aggiunti i seguenti commi:

“16.2bis Entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo alla fine di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri a partire dal mese di ottobre successivo allo svolgimento delle procedure, ciascun fornitore transitorio comunica all'Autorità con riferimento a ciascun mese del trimestre precedente la comunicazione, l'elenco delle casi di attivazione del servizio per i quali le informazioni fornite dall'impresa di trasporto risultano incomplete, errate o pervenute oltre i termini.

16.2ter Qualora il secondo tentativo di discatura non vada a buon fine, ai sensi del comma 3.1, lettera a), l'utente del bilanciamento uscente è tenuto, ai fini della risoluzione anticipata del contratto di trasporto e dell'attivazione del servizio di default trasporto, a richiedere all'impresa maggiore di trasporto l'adozione delle iniziative giudiziarie volte ad ottenere l'intervento di discatura. L'utente medesimo è tenuto altresì, nei termini e con le modalità definite dall'impresa maggiore di trasporto, a fornire la documentazione necessaria a tale scopo.”

j) è allegata la seguente tabella:

“Tabella 1 - Valori del corrispettivo $INA_{FT, CF}$, di cui al comma 11.4, e del corrispettivo $INA_{FT, UdD}$, di cui al comma 12.3.

Corrispettivo	$INA_{FT, CF}$	$INA_{FT, UdD}$
Valore dall'1 ottobre 2012 al 30 settembre 2013 (€/GJ)	0,1218	0,1121
Valore dall'1 ottobre 2013 al 30 settembre 2015 (€/GJ)	0,2169	0,1889
Valore dall'1 ottobre 2015 (€/GJ)	0,2724	0,5006

”

Articolo 2
Modifiche alla deliberazione 363/2012/R/gas

2.1 L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3
Meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento

3.1 Con riferimento ai soggetti selezionati per il periodo successivo all'1 ottobre 2015, ciascun fornitore transitorio, di cui al comma 2.4 della deliberazione 249/2012/R/gas, per ciascuna sessione di reintegrazione del periodo di fornitura transitoria:

- a) partecipa al meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento per le fatture emesse:
 - i. nei confronti dei clienti finali o degli utenti della distribuzione di cui al comma 2.2 della deliberazione 249/2012/R/gas;
 - ii. da almeno 12 (dodici) mesi alla data della comunicazione alla Cassa di cui al comma 4.2;
- b) ha diritto a ricevere dalla Cassa, se positivo, o è tenuto a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di morosità A_{FT} .

3.2 L'ammontare di morosità A_{FT} , di cui al comma 3.1, è fissato, per ciascuna sessione di reintegrazione del periodo di fornitura transitoria, pari a:

$$A_{FT} = \sigma * (C_{FT} - AR_{FT})$$

dove:

- σ è il coefficiente di copertura degli oneri della morosità calcolato secondo quanto specificato al comma 3.3;
- C_{FT} è l'ammontare degli oneri della morosità per cui il fornitore transitorio partecipa al meccanismo di copertura, calcolato secondo quanto specificato ai commi 3.4 e 3.5;
- AR_{FT} è l'ammontare di riferimento degli oneri del mancato pagamento dei clienti e degli utenti della distribuzione cui è erogata la fornitura transitoria, ed è pari a:

$$AR_{FT} = INA_{FT,CF} * V_{CF} + INA_{FT,UdD} * V_{UdD}$$

Con

- $INA_{FT,CF}$: è il corrispettivo di cui alla Tabella 1 della deliberazione 249/2012/R/gas, espresso in €/GJ, applicato nella sessione di reintegrazione ai clienti finali titolari di punti di riconsegna cui è erogata la fornitura transitoria;
- V_{CFg} : è l'energia complessivamente prelevata nella sessione di reintegrazione dai clienti finali titolari dei punti di riconsegna cui è erogata la fornitura transitoria,

- $INA_{FT,UdD}$: è il corrispettivo di cui alla Tabella 1 della deliberazione 249/2012/R/gas, espresso in €/GJ, applicato nella sessione di reintegrazione agli utenti della distribuzione cui è erogata la fornitura transitoria;
- V_{UdDg} : è l'energia complessivamente prelevata nella sessione di reintegrazione dagli utenti della distribuzione cui è erogata la fornitura transitoria.

3.3 Il coefficiente di copertura degli oneri della morosità σ è pari a:

$$\sigma = \begin{cases} 0,9 & \text{se } 0 \leq \delta \leq \lambda \\ \frac{0,7 - 0,9\lambda - 0,1\delta}{0,7 - \lambda} & \text{se } \lambda < \delta \leq 0,7 \\ 0,9 & \text{se } 0,7 < \delta \leq 1 \end{cases}$$

dove:

$$\lambda = \min \left\{ \frac{AR_{FT}}{CR_{FT}}; 0,7 \right\};$$

$$\delta = \frac{C_{FT}}{CR_{FT}};$$

CR_{FT} è il totale degli importi indicati nelle fatture di cui al comma 3.1, lettera a) al momento dell'emissione, valorizzati al netto della percentuale di cui al comma 3.5, lettera a) nel caso tali fatture siano emesse oltre l'ultimo giorno dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura.

3.4 L'ammontare C_{FT} è fissato, per ciascuna sessione di reintegrazione del periodo di fornitura transitoria, pari a:

$$C_{FT} = (CNI_{FT} + O_{CCFT} + 90\% * O_{LEGFT})$$

dove:

CNI_{FT} è il credito non incassato decorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'emissione delle fatture di cui al comma 3.1, lettera a), calcolato secondo quanto specificato al comma 3.5;

O_{CCFT} è l'ammontare degli oneri eventualmente sostenuti per la cessione del credito successivamente all'emissione delle fatture di cui al comma 3.1, lettera a), corrispondenti alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;

$O_{LEG_{FT}}$ è l'ammontare degli eventuali oneri legali sostenuti per le attività di recupero crediti successivamente all'emissione delle fatture. L'ammontare riconosciuto degli eventuali oneri legali non può essere, per ciascuna sessione di reintegrazione del periodo di fornitura transitoria, maggiore del 5% del credito non incassato CNI_{FT} .

3.5 Ai fini della determinazione degli ammontari CNI_{FT} e C_{FT} di cui al comma 3.4 valgono le seguenti condizioni:

- a) fatto salvo quanto indicato all'articolo 3.6, gli importi relativi a fatture emesse oltre il termine dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura cui si riferiscono sono ridotti del 10%, per ogni mese di ritardo rispetto al suddetto termine, fino ad una riduzione massima del 50%;
- b) sono considerate esclusivamente le fatture relative a clienti finali:
 - i. costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 5, e per i quali si è provveduto a sollecitare i pagamenti e, nei casi di punti di riconsegna disalimentabili, a richiedere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna;
 - ii. sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, per i quali il fornitore transitorio ha avviato le procedure volte a garantire la tutela del credito;
- c) gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dal fornitore transitorio, sono ammessi al meccanismo per il 100% del loro valore qualora l'importo incassato dal fornitore transitorio in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione;
- d) gli oneri per la cessione del credito sostenuti nell'attività di recupero crediti sono riconosciuti qualora il fornitore transitorio abbia individuato le società cessionarie del credito con modalità che garantiscano la cessione efficiente attraverso l'attività di selezione delle società cessionarie sollecitando l'offerta di molteplici controparti e selezionando la più efficiente;
- e) il livello dei crediti non incassati risulta comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali e valorizzato al netto:
 - i. degli importi direttamente riscossi dai clienti, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente;
 - ii. degli importi oggetto di rateizzazione;
 - iii. dei crediti ceduti;
 - iv. degli importi incassati a seguito di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito;

- v. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il fornitore transitorio ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell'incasso.

3.6 La riduzione di cui al comma 3.5, lettera a) non si applica alle fatture emesse sulla base di rettifiche dei dati di misura e a quelle a conguaglio di precedenti fatture in acconto, anche se emesse oltre il termine di cui al medesimo comma, qualora queste ultime siano coerenti con la miglior stima determinata sulla base del profilo di prelievo e del consumo annuo o, ove non disponibili, del consumo storico.

3.7 Qualora il fornitore transitorio debba ricevere dalla Cassa l'ammontare di morosità A_{FT} di cui al comma 3.2, tale ammontare non può essere comunque superiore al seguente valore:

$$C_{FT} - AR_{FT} + (\theta * \overline{COMM}_1^{FT} - \overline{COMM}_{FT}) * V_{FT}^{RIL}$$

dove:

- a) \overline{COMM}_{FT} è la media dei corrispettivi di commercializzazione $COMM_{FT}$ del singolo fornitore transitorio relativi a ciascuna area di prelievo in cui è stato selezionato, ponderata per il volume V_{FT}^{RIL} di ciascuna area;
- b) \overline{COMM}_1^{FT} è, con riferimento al fornitore transitorio e all'intero periodo di erogazione della fornitura transitoria, il parametro ammesso determinato sulla base dei criteri di cui al comma 3.8;
- c) θ è il coefficiente di incremento del parametro ammesso \overline{COMM}_1^{FT} pari a 1,2;
- d) V_{FT}^{RIL} è il volume rilevante ai fini del meccanismo pari al totale dei volumi di gas naturale prelevato dai clienti, in relazione ai quali sono definiti gli ammontari CNI_{FT} e C_{FT} ai sensi del comma 3.5, determinato ai sensi del comma 3.10.

3.8 L'Autorità determina il parametro \overline{COMM}_1^{FT} :

- a) utilizzando i dati a disposizione ai sensi della disciplina del TIUC e le informazioni eventualmente fornite dai fornitori transitori;
- b) considerando i costi relativi alla gestione dei clienti, al netto dei costi relativi alla gestione del rischio creditizio dei clienti coperti dal meccanismo, nonché l'equa remunerazione del capitale investito netto, il cui livello è determinato considerando un livello standard di capitale circolante netto definito sulla base dello scoperto dei clienti finali;
- c) con successivo provvedimento e comunque prima del termine entro cui Cassa è tenuta a determinare gli ammontari di morosità per l'ultima sessione di reintegrazione del periodo di fornitura transitoria.

3.9 Qualora le determinazioni di cui al comma 3.8 risultassero superiori al rapporto $\frac{\overline{COMM}_{FT}}{\theta}$, ai fini della determinazione dell'ammontare A_{FT} il valore del parametro ammesso \overline{COMM}_1^{FT} è posto pari al suddetto rapporto.

3.10 Il volume rilevante ai fini del meccanismo V_{FT}^{RIL} è pari alla somma di:

a) il volume prelevato dai clienti e relativo a importi non pagati in relazione ai quali è definito l'ammontare del credito non incassato CNI_{FT} , di cui al comma 3.4;

b) il volume prelevato dai clienti e corrispondente agli importi oggetto di sconti sui crediti oggetto di cessione considerati negli OCC_i , di cui al comma 3.4.

3.11 I fornitori transitori sono tenuti a fornire alla Direzione Mercati Energia Elettrica e Gas dell'Autorità, secondo le tempistiche dalla medesima definite, le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie ai fini delle quantificazioni di cui al comma 3.7.

3.12 Le disposizioni di cui al comma 3.7 si applicano, relativamente a ciascun fornitore transitorio, qualora la media aritmetica dei corrispettivi $COMM_{FT}$ del singolo fornitore transitorio nelle aree di prelievo per cui è aggiudicatario del servizio risulti pari a 4 volte la somma del corrispettivo $COMM$ più il parametro β offerto dal primo aggiudicatario in ordine di merito nelle procedure concorsuali per l'individuazione del fornitore transitorio per il periodo di fornitura transitoria ottobre 2013 – settembre 2015.”

2.2 L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

Disposizioni per la Cassa Conguaglio

4.1 La Cassa provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascun fornitore transitorio, del saldo degli ammontari di morosità A_{FT} per ciascuna sessione di reintegrazione, ponendoli a carico del *Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto* di cui al comma Articolo 6.

4.2 Entro l'ultimo giorno lavorativo del tredicesimo mese successivo al termine di ciascuna sessione di reintegrazione, ciascun fornitore transitorio comunica alla Cassa, con le modalità da questa definite, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di morosità A_{FT} .

4.3 Nel caso in cui il fornitore transitorio non rispetti i termini di cui al comma 4.2, la Cassa provvede a calcolare gli ammontari utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione degli ammontari eventualmente dovuti al fornitore transitorio inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.

4.4 La Cassa comunica gli ammontari di morosità A_{FT} all'Autorità e a ciascun fornitore transitorio, per quanto di rispettivo interesse, entro l'ultimo giorno

- lavorativo del mese successivo al termine per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 4.2.
- 4.5 Entro l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al termine per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 4.2:
- a) ciascun fornitore transitorio provvede al versamento di competenza alla Cassa, se dovuto;
 - b) la Cassa liquida le eventuali partite.
- 4.6 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla Cassa non vengano completati dai fornitori transitori entro il termine previsto dal comma 4.5, il fornitore transitorio riconosce alla Cassa, un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di:
- a) 3,5 punti percentuali, per ritardi fino a 45 giorni;
 - b) 8 punti percentuali per ritardi superiori a 45 giorni, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.
- 4.7 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla Cassa non vengano completate entro il termine previsto dal comma 4.5, la Cassa riconosce un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
- 4.8 Qualora, successivamente al termine di cui al comma 4.2, si registrassero delle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità A_{FT} , anche per la disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di riconsegna cui è fornito il servizio di fornitura transitoria, il fornitore transitorio le comunica alla Cassa entro la scadenza utile per la comunicazione delle informazioni rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità della prima sessione di reintegrazione disponibile. Tale comunicazione deve essere redatta secondo il modello pubblicato dalla Cassa e deve fornire separata evidenza delle variazioni di ciascun importo di cui al comma 3.2.
- 4.9 In seguito alla comunicazione di cui al comma 4.8, relativa alle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità, la Cassa provvede:
- a) qualora tale comunicazione avvenga entro i cinque anni successivi la prima data in cui i crediti potevano essere ammessi al suddetto meccanismo:
 - i. ad aggiornare i valori del credito non incassato CMI_{FT} , dell'ammontare C_{FT} nonché degli altri importi di cui all'articolo 3;
 - ii. a rideterminare gli ammontari di morosità A_{FT} ,
 - iii. a versare l'eventuale somma spettante al fornitore transitorio o richiedere il versamento delle eventuali somme spettanti alla Cassa medesima, a titolo di ulteriore acconto o di conguaglio dell'ammontare A_{FT} , nei termini di cui al comma 4.5;

- b) qualora tale comunicazione avvenga dopo i cinque anni successivi la prima data in cui i crediti potevano essere ammessi al suddetto meccanismo, all'aggiornamento delle somme spettanti al fornitore transitorio o alla Cassa medesima.
- 4.10 Le comunicazioni del fornitore transitorio di cui al presente articolo:
- a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento alle condizioni di cui al comma 3.5;
 - b) devono essere accompagnate annualmente da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC.
- 4.11 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla Cassa ai sensi del comma 4.3, il fornitore transitorio invii i dati necessari al calcolo degli ammontari di morosità, la Cassa provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una sanzione amministrativa a carico del fornitore transitorio, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla Cassa:
- a) ai sensi del comma 4.3;
 - b) sulla base dei dati inviati dal fornitore transitorio a valle della determinazione di cui alla precedente lettera a)."
- 2.3 Il comma 6.2 è sostituito dal seguente comma:
- "6.2 Il *Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto* di cui al comma 6.1 è utilizzato per la copertura:
- a) degli ammontari di morosità riconosciuti ai fornitori transitori ai sensi del punto 1, lettera b) della deliberazione 306/2012/R/gas e dell'articolo 3,
 - b) degli ammontari del meccanismo di perequazione ricavi del SdD_T di cui all'articolo 9 della deliberazione 249/2012/R/gas."

Articolo 3

Disposizioni per la Cassa ai fini dell'applicazione del meccanismo di perequazione ricavi del servizio di default trasporto

- 3.1 La Cassa provvede alla quantificazione e alla liquidazione, con riferimento all'impresa maggiore di trasporto, dei saldi di perequazione ricavi derivanti dal meccanismo di perequazione di cui all'articolo 9 della deliberazione 249/2012/R/gas.
- 3.2 Al fine della quantificazione degli ammontari da riconoscere, l'impresa maggiore di trasporto comunica alla Cassa, con le modalità da questa definite in coerenza

con le disposizioni di cui alla disciplina del servizio di default trasporto, le informazioni necessarie.

- 3.3 Le comunicazioni di cui al comma 3.2 devono avvenire entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo la fine di ciascun anno termico di erogazione del servizio di default trasporto, relativamente alle informazioni necessarie per il calcolo degli ammontari della perequazione dei ricavi, di cui all'articolo 9 della deliberazione 249/2012/R/gas.
- 3.4 Nel caso in cui l'impresa di trasporto non rispetti il termine di cui al comma 3.3, la Cassa provvede a calcolare gli ammontari utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudentiale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione degli ammontari eventualmente dovuti all'impresa maggiore di trasporto inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.
- 3.5 La Cassa comunica all'Autorità e all'impresa maggiore di trasporto, per quanto di rispettivo interesse, gli ammontari relativi alla perequazione dei ricavi dell'impresa maggiore di trasporto, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo il termine di cui al comma 3.3.
- 3.6 Entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo il termine di cui al comma 3.5:
 - a) l'impresa maggiore di trasporto provvede ai versamenti di competenza alla Cassa, se dovuti;
 - b) la Cassa liquida le eventuali partite.
- 3.7 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla Cassa in relazione al meccanismo di perequazione ricavi del servizio di default trasporto di cui all'articolo 9 della deliberazione 249/2012/R/gas non vengano completati entro il termine previsto dal comma 3.6, l'impresa maggiore di trasporto riconosce alla Cassa, un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di:
 - a) 3,5 punti percentuali, per ritardi fino a 45 giorni;
 - b) 8 punti percentuali per ritardi superiori a 45 giorni, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.
- 3.8 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla Cassa in relazione al meccanismo di perequazione ricavi del servizio di default trasporto di cui all'articolo 9 della deliberazione 249/2012/R/gas non vengano completate entro il termine previsto dal comma 3.6 la Cassa riconosce un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
- 3.9 Qualora, successivamente al termine di cui al comma 3.3, si registrassero delle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari relativi al meccanismo di perequazione ricavi del servizio di default trasporto di cui all'articolo 9 della deliberazione 249/2012/R/gas, anche per la disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di riconsegna cui è fornito

il servizio di default, l'impresa maggiore di trasporto comunica alla Cassa, entro la prima scadenza utile per la comunicazione delle informazioni rilevanti per il calcolo dei suddetti ammontari, qualsiasi variazione.

3.10 In seguito alla comunicazione di cui al comma 3.9 relativa al calcolo degli ammontari di perequazione dei ricavi, la Cassa provvede all'aggiornamento delle somme spettanti all'impresa maggiore di trasporto o alla Cassa medesima.

3.11 Le comunicazioni dell'impresa maggiore di trasporto di cui al presente articolo:

a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) devono essere accompagnate da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC.

3.12 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla Cassa ai sensi del comma 3.4, l'impresa maggiore di trasporto invii i dati necessari al calcolo degli ammontari relativi al meccanismo di perequazione ricavi del servizio di default trasporto di cui all'articolo 9 della deliberazione 249/2012/R/gas, la Cassa provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una sanzione amministrativa a carico dell'impresa di distribuzione, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla Cassa.

Articolo 4

Disciplina transitoria e derogatoria applicabile nei confronti di ILVA

4.1 Il fornitore transitorio può estendere il servizio di *default*, oltre la durata prevista dal comma 11.2 della deliberazione 249/2012/R/gas, di mese in mese sino al 30 settembre 2016 qualora ILVA non trovi un venditore sul mercato libero. A tal fine:

a. il fornitore transitorio ne dà comunicazione all'impresa di trasporto non oltre il giorno 22 del mese precedente a quello in cui ha effetto la fornitura del servizio;

b. il fornitore transitorio ha diritto di definire le più idonee modalità di garanzia per la fornitura, anche attraverso forme alternative rispetto a quelle previste dalla deliberazione 249/2012/R/gas;

c. per gli eventuali crediti maturati nel periodo di estensione di cui al presente comma, il fornitore transitorio non è ammesso al meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento di cui alle deliberazioni 306/2012/R/gas e 363/2012/R/gas, restando ogni eventuale onere a carico del fornitore transitorio;

4.2 Il venditore che fornisce i punti di riconsegna nella titolarità di ILVA ha diritto di rinunciare al conferimento di capacità presso i medesimi punti con effetto

anticipato rispetto alla scadenza dell'anno termico 2015-2016, secondo le modalità e nei termini seguenti:

- a. l'utente che intende esercitare il diritto di rinuncia ne dà comunicazione all'impresa di trasporto non oltre il termine del mese precedente a quello in cui ha effetto la rinuncia;
 - b. la rinuncia ha effetto dal giorno 1 del mese indicato nella comunicazione di cui alla precedente lettera a;
 - c. dalla data di cui alla precedente lettera b. decorre il servizio di default trasporto di cui alle deliberazioni 249/2012/R/gas, 306/2012/R/gas e 363/2012/R/gas; decorso il periodo di erogazione del servizio di default trasporto ai sensi della predetta disciplina, valgono le disposizioni di cui al precedente comma 4.1;
- 4.3 Salvo quanto previsto dal precedente comma 4.2, all'utente che ottiene il conferimento delle capacità di trasporto presso i punti di riconsegna nella titolarità di ILVA, si applica la disciplina dei servizi di trasporto e bilanciamento vigente per la generalità degli utenti.
- 4.4 Nei casi in cui il fornitore transitorio decida di non esercitare la facoltà di cui al comma 4.1 e ILVA non abbia trovato un venditore nel mercato libero, l'impresa di trasporto assicura la discatura dei punti di ILVA alla data dell'ultimo giorno del mese di riferimento. In tal caso, all'impresa di trasporto si applicano le disposizioni di cui al comma 13.4 della deliberazione 249/2012/R/gas.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 In prima applicazione, con riferimento al meccanismo di perequazione applicabile per i periodi precedenti all'1 ottobre 2015, il termine di cui al comma 3.3 è posto pari al 30 ottobre 2015.
- 5.2 Snam Rete Gas trasmette entro tempi adeguati allo svolgimento delle procedure concorsuali per la prossima selezione del fornitore transitorio, una proposta di modifica del codice di rete funzionale a recepire le disposizioni del presente provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 55/09 in materia di preventiva consultazione.
- 5.3 Il presente provvedimento:
- a) è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, a Snam Rete Gas e a ILVA;
 - b) è pubblicato insieme alle deliberazioni, 249/2012/R/gas e 363/2012/R/gas come modificate, sul sito internet dell'Autorità;
 - c) entra in vigore dall'1 ottobre 2015, eccetto il comma 1.1, lettera h), gli articoli 3 e 5, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

6 agosto 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni